

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato:

« Istituzione della provincia di Oristano »
(1545) (D'iniziativa dei senatori Abis ed altri);

« Istituzione della provincia di Oristano »
(1627) (D'iniziativa dei senatori Pinna ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 276, 278, 279 e <i>passim</i>
ABIS	280
AGRIMI	281
BARRA, <i>relatore alla Commissione</i>	276, 280, 281
BRANCA	282
LANFRÈ	278, 279, 282
MODICA	278, 279, 280 e <i>passim</i>
MURMURA	279, 280
PINNA	278
RUSSO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	278

Seguito della discussione:

« Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti » (1639);

approvazione del disegno di legge con modificazioni; stralcio dell'articolo 3, che costituisce il disegno di legge n. 1639-bis (1):

PRESIDENTE	Pag. 282, 283, 284 e <i>passim</i>
BARRA	286
BRANCA	282, 289
BUCCINI	283, 284, 285 e <i>passim</i>
LANFRÈ	283, 284, 285
MAFFIOLETTI	285, 288, 289
MURMURA, <i>relatore alla Commissione</i>	282, 283 284
RUSSO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	283 284, 286 e <i>passim</i>

(1) Il disegno di legge n. 1639-bis ha preso il titolo: « Norme per il conferimento della qualifica di dirigente superiore della pubblica sicurezza ».

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

La seduta ha inizio alle ore 20.

B U C C I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:

« **Istituzione della provincia di Oristano** » (1545) **d'iniziativa dei senatori Abis ed altri;**

« **Istituzione della provincia di Oristano** » (1627), **d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione della provincia di Oristano », d'iniziativa dei senatori Abis, Deriu, Pala e Ligios; e: « Istituzione della provincia di Oristano », d'iniziativa dei senatori Pinna, Pirastu e Giovannetti.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono già stati discussi congiuntamente dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta del 21 maggio.

Nel corso della discussione, all'unanimità, la Commissione decise di richiedere il trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante. Poichè mi è stato comunicato l'accoglimento di tale richiesta da parte del Presidente del Senato, procediamo alla discussione.

Prego il senatore Barra di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Durante l'esame dei disegni di legge in sede referente si era concordato di assorbire il disegno di legge n. 1627 nel disegno di legge n. 1545, al quale si sarebbero dovute comunque apportare alcune modifiche. È stato quindi elaborato un nuovo testo, che illustrerò alla Commissione.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 1545 è rimasto invariato. L'articolo 2 (in origine così formulato: « Il personale dell'Amministra-

zione provinciale di Oristano sarà tratta, in quanto possibile e col consenso delle amministrazioni interessate, da quello delle amministrazioni delle provincie di Cagliari e Nuoro, dalle quali è staccato il territorio destinato a formare la nuova circoscrizione.

In caso di contestazione, deciderà il Ministro dell'interno » ha nel nuovo testo la seguente formulazione: « In occasione delle elezioni amministrative generali del 1975 si provvederà all'elezione del Consiglio provinciale di Oristano. Sino a tale data restano in carica gli attuali Consigli provinciali di Cagliari e Nuoro ».

Tale modifica mira, nella sostanza, ad evitare che si giunga ad una nomina commissariale. Resta naturalmente inteso che nel 1975, oltre ad eleggere i consigli provinciali di Cagliari e di Nuoro, si provvederà anche ad eleggere il Consiglio provinciale di Oristano.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 1545 era così formulato:

« Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali relativi ai cittadini ed enti dei Comuni di cui all'articolo 1, che risulteranno in corso presso le prefetture di Cagliari e Nuoro alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad essere trattati, sino alla loro definizione, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Trascorsi sei mesi dalla data suddetta, gli stessi affari passeranno alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Oristano ».

Si era anche parlato di sopprimerlo, recando esso qualche frase veramente incomprensibile; si è però preferito modificarlo come segue: « I Ministri competenti, sentita la Regione sarda, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la revisione delle attuali circoscrizioni amministrative per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Le amministrazioni provinciali interessate concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e passività.

In caso di mancato accordo provvederanno con proprio decreto i Ministri competenti sentita la Regione sarda ».

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

Qui occorrerebbe una precisazione. Siccome abbiamo stabilito che la provincia di Oristano sarà istituita nel 1975 e che a quella stessa epoca si provvederà ad eleggerne il Consiglio provinciale, e poichè nell'articolo si parla di amministrazioni provinciali interessate, chi rappresenterà quella di Oristano quando si concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e passività? La norma va interpretata nel modo che diremo in seguito.

Nel nuovo testo viene poi soppresso l'articolo 4, recante la seguente formulazione

« I Consigli provinciali in carica nelle provincie di Cagliari e Nuoro saranno sciolti, se la presente legge entrerà in vigore prima di un anno dal compimento del quadriennio dalla loro elezione.

Finchè non si sia provveduto alla costituzione dell'Amministrazione della provincia di Oristano ed eventualmente di quelle di Cagliari e Nuoro, sciolte in dipendenza della formazione della nuova circoscrizione, il Ministero dell'interno assumerà la gestione straordinaria dell'una e delle altre mediante la nomina di commissari ».

L'articolo 5 era così formulato:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge, previa approvazione dei relativi progetti, da stabilirsi d'accordo fra le amministrazioni provinciali interessate, o d'ufficio, in caso di dissenso »

Nel nuovo testo viene sostituito dal seguente articolo 4:

« Le spese per i locali e per il funzionamento degli Uffici e degli organi provinciali dello stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese per i corrispondenti Uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli Uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme,

fanno ad essi carico per i corrispondenti Uffici ed Organi provinciali ».

Sono poi soppressi quelli che erano gli articoli 6, 7 e 8, i quali recitavano rispettivamente:

Art. 6.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni finanziarie per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova Provincia.

Art. 7.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costituzione e andamento degli uffici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale della nuova Provincia, apportando — per la relativa spesa — le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Infine il nuovo testo reca un articolo, suggerito dal Governo e relativo alla copertura della spesa, che diviene articolo 5:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge ».

Prima di concludere vorrei precisare che il provvedimento non dovrebbe, a mio avviso, costituire in alcun modo un precedente nei riguardi di altre iniziative relative ad istituzioni di nuove province, ed in tal senso rivolgo un voto al Governo. Il problema va visto come una esigenza di carattere generale; la materia, cioè, andrebbe revisionata in una visione organica e la rettifica delle cir-

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

coscrizioni attualmente esistenti andrebbe effettuata previo esame, da parte del Governo, della situazione generale. Le circoscrizioni amministrative provinciali costituiscono un istituto che risale al 1870, per cui un loro rimaneggiamento comporta anche dei cambiamenti per quanto riguarda situazioni ormai mai stabilizzate delle popolazioni, e via dicendo: di qui l'esigenza che ogni altra richiesta analoga a quella oggi al nostro esame sia valutata, come dicevo, in un quadro generale di riassetto delle circoscrizioni medesime.

Ciò detto, raccomando ai colleghi l'approvazione del testo unificato che ho sottoposto alla loro attenzione, considerando la lunga e viva attesa delle popolazioni interessate.

R U S S O, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è sensibile al voto così autorevolmente espresso e con tanta competenza sottolineato dal relatore.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A. Ringrazio il collega Barra per le sue considerazioni. Effettivamente si è giunti ad un accordo tenendo presenti le esigenze delle popolazioni oristanesi e cercando di risolvere questioni che risalgono ad una ventina di anni addietro, per cui il provvedimento rappresenta oggi un atto di giustizia riparatoria. Assieme al relatore desidero ringraziare anche tutte le rappresentanze politiche, le quali hanno compreso a fondo la questione: la nostra approvazione di oggi rappresenterà indubbiamente la premessa indispensabile perchè le popolazioni interessate possano finalmente divenire partecipi di alcuni meccanismi dai quali erano state fino ad oggi escluse.

L A N F R È. Desidero dichiarare che voteremo a favore del testo propostoci dal relatore.

M O D I C A. Ricordo che il collega Maffioletti aveva avanzato, nella precedente seduta, la proposta di promuovere un'indagine sul problema generale che le norme in discussione richiamano, cioè il problema dell'assetto

dell'ordinamento locale, con particolare riguardo alla riforma dell'istituto provinciale. Vorrei ora sapere se la Commissione ritiene di decidere in tal senso.

P R E S I D E N T E. Mi pare che le parole con cui il senatore Barra ha chiuso la sua relazione mirassero sostanzialmente a questo.

M O D I C A. Si tratta di dare il via a una indagine conoscitiva secondo le normali procedure.

P R E S I D E N T E. Ma quando il Sottosegretario si è dichiarato, a nome del Governo, sensibile al voto del relatore mi sembra che sia tutto sottinteso.

M O D I C A. Sono a mia volta molto sensibile alla sensibilità del Governo. Siccome, però, abbiamo formalmente proposto un'indagine conoscitiva, vorrei sapere se la Presidenza della Commissione intende compiere presso la Presidenza del Senato i passi necessari per stabilire le modalità dell'indagine stessa, che dovrebbe chiamarsi: « Indagine sul problema attuale dell'ordinamento locale, con particolare riguardo alla riforma provinciale ».

P R E S I D E N T E. Altro è il riferimento ad una normativa specifica, fatto dal relatore e che, secondo me, doveva incontrare il consenso di tutti, altro è un nuovo problema, sul quale sono pronto a riferire all'Ufficio di Presidenza del Senato per poi discuterne in Commissione essendo questione di più ampio respiro. Questo per quanto riguarda la mia competenza.

M O D I C A. Pregherei però i colleghi presenti di esprimere la loro opinione in proposito.

P R E S I D E N T E. Possono esprimersi solo sulle proposte all'ordine del giorno.

M O D I C A. Ma se presentassi un ordine del giorno non potrebbero pronunciarsi? Se è necessario sono pronto a farlo. Ad ogni mo-

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

do ricordo che quando il collega Maffioletti ne parlò vi fu una serie di consensi.

PRESIDENTE. L'ho riconosciuto pubblicamente.

MODICA. Ma vorrei un'adesione esplicita della Commissione.

PRESIDENTE. Siccome sono stato chiamato in ballo direttamente, per quello che mi riguarda posso dire che riunirò al più presto il Comitato di Presidenza proprio per prospettare questo problema, che poi sottoporremo — come ho detto — anche in dettaglio alla Commissione.

MODICA. La seconda questione che intendo proporre è la seguente. Vorrei che risultasse agli atti che l'adesione del nostro Gruppo al provvedimento è data in considerazione di una particolarità della regione Sardegna, la quale, nel suo speciale statuto autonomo, prevede la possibilità di riformare le funzioni dell'istituto provinciale. Ciò per precisare che per noi non costituisce assolutamente precedente quanto oggi si approverà, agli effetti di proposte analoghe, non essendo affatto d'accordo su una proliferazione delle province come sono oggi, mentre saremmo pronti ad esaminare il problema della riforma della provincia.

MURMURA. Desidero intervenire per spiegare ulteriormente quanto ho già avuto modo di esprimere. Il provvedimento è accompagnato da un generale consenso al quale anche io partecipo. Desidero, però richiamare innanzitutto l'attenzione sull'importanza del fatto che il problema dell'istituzione della provincia di Oristano rientra in un quadro generale nell'ambito del quale non mi sembra che si tenga conto di due norme e cioè quella dell'articolo 133 della Costituzione, in quanto manca il voto del Consiglio regionale, e quella dell'articolo 43 dello Statuto della Regione sarda che richiede determinate strutture. Questo non significa voler mettere il bastone fra le ruote al varo del disegno di legge, anzi sono convinto che la istituzione delle province dovrebbe essere ac-

compagnata da una riduzione del numero dei comuni. La nuova legislazione tende verso la creazione di nuovi organismi, siano essi le comunità montane, siano essi i comprensori, comunque verso una serie di organismi sub-provinciali, per cui ritengo che quello che è stato detto dal senatore Modica meriti l'attenzione indiscutibilmente valida e preliminare non solo dell'ufficio di Presidenza ma anche dell'intera Commissione, la quale deve impegnarsi a condurre un'indagine che non sia soltanto sul ruolo e sulle funzioni della provincia ma anche su tutti gli organismi sub-provinciali che vanno moltiplicandosi e che creano un'intersecarsi di competenze e di funzioni che affliggono il legislatore e l'operatore pubblico e privato del nostro Paese.

Raccomando, dunque, anche per mio conto, che la Commissione ponga fra gli argomenti del suo lavoro l'indagine conoscitiva auspicata dal senatore Modica in direzione di quella, per molto tempo promessa e mai attuata, riforma della legge comunale e provinciale.

Con queste considerazioni e raccomandazioni e, almeno per quanto mi riguarda, con la volontà che dall'approvazione del provvedimento possa sorgere il riconoscimento di altri diritti validi come quelli della città di Oristano e del suo comprensorio, accompagno il mio voto favorevole.

LANFRÈ. Mi associo all'auspicio del senatore Murmura a che la proposta del senatore Modica possa venire presto accolta da parte della Commissione perchè ritengo che un'indagine di questo genere sia, più che utile, indispensabile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del testo illustrato dal senatore Barra.

Art. 1.

È istituita la Provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara,

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonacardo, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostamatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Mongongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nurci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna Siapiccia, Simala, Simaxis, Simi, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatzza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

(È approvato).

Art. 2.

In occasione delle elezioni amministrative generali del 1975 si provvederà all'elezione del Consiglio provinciale di Oristano. Sino a tale data restano in carica gli attuali Consigli provinciali di Cagliari e Nuoro.

MURMURA. Vorrei una precisazione: gli attuali Consigli provinciali di Cagliari e Nuoro rimangono in carica e amministrano il territorio di una provincia diversa?

BARRA, relatore alla Commissione. Resta fermo che di fatto l'attività funzionale della nuova provincia di Oristano inizierà con l'elezione del Consiglio provinciale. Si tratta, qui, di un'affermazione di principio. Per quel che riguarda l'esigenza funzionale di coordinare e modificare gli uffici in rapporto alle circoscrizioni è opportuno rinviare alle elezioni.

MURMURA. I compiti delle amministrazioni provinciali non sono svolti da organismi decentrati anche se vi sono funzioni decentrate al Provveditorato agli studi, alla Questura, alla Direzione provinciale delle poste, alla Direzione provinciale del tesoro,

eccetera. Le questioni in materia di amministrazione provinciale della costituenda provincia di Oristano da chi saranno portate in sede di Consiglio provinciale e con quale competenza? Non si tratta di pochi mesi, si tratta di un anno e mezzo. . .

PRESIDENTE. Raccoglio l'osservazione del senatore Murmura e dico pubblicamente quanto egli dice sotto voce e cioè che le leggi non dovrebbero essere fatte in questo modo. Se si è concordi sulla prima parte dell'articolo 2 si deve essere conseguenziali e quindi si deve consentire che vi sia prosecuzione mediante una adeguata procedura.

MURMURA. A mio avviso quello che è necessario è che l'articolo 1 o un altro articolo stabilisca: « È istituita con le elezioni provinciali del 1975 la provincia di Oristano ».

ABIS. Occorre istituire la provincia di Oristano in questo momento ai fini delle elezioni 1975 altrimenti con il periodo di attesa comunemente previsto per l'entrata in vigore della legge dalla data di pubblicazione si corre il rischio di non fare a tempo. Nel frattempo si avrà modo di curare le competenze amministrative degli uffici, le circoscrizioni in modo che la provincia sia funzionale anche se l'amministrazione provinciale inizierà a funzionare soltanto con le elezioni.

MURMURA. Ma se per un caso qualsiasi le due amministrazioni provinciali di Cagliari e di Nuoro si sciolgono anticipatamente?

MODICA. I Consigli possono sciogliersi, ma l'amministrazione provinciale continua. Vorrei ricordare un precedente relativo alla legge istitutiva della provincia di Pordenone. La preoccupazione di tutti i Gruppi politici era che la legge che istituiva la provincia — e la istituiva immediatamente — non portasse allo scioglimento anticipato del Consiglio provinciale di Udine. Fu votato in questo senso un ordine del giorno accolto dal Governo. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge odierno sono ripresi da quella legge nella

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

quale al primo comma dell'articolo 3 si legge: « Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti attueranno, eccetera ». Qualcuno disse che vi era una contraddizione: se entro tre mesi nasceva la provincia di Pordenone come poteva rimanere in carica il Consiglio provinciale di Udine, il quale, fra l'altro, si sarebbe trovato nella situazione di avere nel proprio seno alcuni consiglieri provinciali nativi di Pordenone e come tali non compatibili con la carica di consiglieri provinciali di Udine?

Ed allora successe che il rappresentante del Governo (predecessore dell'onorevole Russo qui presente) disse che il termine di tre mesi indicato nella legge si doveva intendere come ordinatorio e non perentorio; ed il Governo stesso s'impegnò ad attuare lentamente i provvedimenti di sua competenza in modo da evitare che la provincia dicamo statale nascesse nella sua pienezza troppo presto, tanto da mettere in forse la sorte del consiglio provinciale di Udine. Noi evitiamo quest'artificio non indicando un termine; perchè altrimenti l'onorevole Russo dovrebbe dire (come disse allora l'onorevole Ceccherini) che il termine è ordinatorio.

S'intende, quindi, che gli uffici delle amministrazioni provinciali non potranno nascere che dopo, perchè quando si dice che « le amministrazioni provinciali interessate concorderanno... », è evidente che finchè non nasce il consiglio provinciale di Oritano non è possibile che si concordi alcunchè. Quelli dello Stato possono nascere anche prima (come ha già spiegato il senatore Abis), ma nasceranno con quella gradualità tale da evitare che si entri in contraddizione con il principio stabilito dall'articolo 2, cioè che i consigli provinciali di Cagliari e di Nuoro restano in carica fino alla scadenza del 1975.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare il senatore Modica e tranquillizzare ancora il senatore Murrura facendogli presente che in quell'occasione testè ricordata uno dei più valorosi prefetti aveva avuto le stesse preoccupazioni che oggi si manifestano in questa sede; ma quando io richiamai la sua attenzione sulla realtà della legislazione e sul modo in cui questa andava applicata nel caso

che si presentava per Pordenone, egli finì col dire: riconosco che ho preso un *qui pro quo*.

A GRIMI. Penso che la formulazione dell'articolo 2 potrebbe risultare più precisa dal punto di vista legislativo se dicessimo: « Le elezioni per la prima costituzione del consiglio provinciale di Oristano avranno luogo in occasione delle elezioni amministrative del 1975 ».

PRESIDENTE. Siamo pienamente d'accordo, ma in un modo o nell'altro la sostanza è la stessa.

BARRA, relatore alla Commissione. La sostanza è la stessa, ma è bene chiarirla.

PRESIDENTE. Appunto, anche perchè non sposta nulla.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nella formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Art. 3.

I Ministri competenti, sentita la Regione sarda, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le amministrazioni provinciali interessate concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e passività.

In caso di mancato accordo provvederanno con proprio decreto i Ministri competenti sentita la Regione sarda.

BARRA, relatore alla Commissione. Aderendo al suggerimento del rappresentante del Governo, propongo di aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « ivi compresa la revisione delle attuali circoscrizioni amministrative per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nella formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

Art. 4.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli Uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti Uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli Uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti Uffici ed Organi provinciali.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge.

(È approvato).

M O D I C A . A questo punto, prima che venga messo ai voti il disegno di legge nel suo complesso, desidero rimanga stabilito che il disegno di legge stesso è un testo unificato che ha avuto l'adesione di tutti i firmatari delle proposte di legge che sono state presentate. E propongo peraltro che anche altri colleghi possano associarsi con la loro firma.

B R A N C A . Ci associamo tutti.

L A N F R È . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Rimane stabilito che al testo unificato manifestano espressamente la loro adesione tutti i Gruppi.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti » (1639);

approvazione con modificazioni del disegno di legge stesso; stralcio dell'articolo 3, che costituisce il disegno di legge n. 1639-bis

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti ».

Riprendiamo la discussione sospesa il 21 maggio. Ricordo che era stata avanzata la proposta di soppressione dell'articolo 3, proposta sulla quale credo che siamo tutti d'accordo perchè non possiamo concepire per l'Amministrazione dell'interno una normativa particolare nello stesso momento in cui si applica una normativa generale.

Dichiaro allora chiusa la discussione generale e passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai funzionari di pubblica sicurezza sono estese le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Siccome l'articolo 1 opera secondo un criterio molto usuale nella legislazione, cioè il rinvio alla normativa comune dell'articolo 28 della legge 11 agosto 1973 n. 533, io vorrei ripetere la dizione di detto articolo. Quindi il testo dell'articolo 1 suonerebbe così:

« Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai funzionari di pubblica sicurezza ».

Mi sembra che questa formulazione sia più corretta anche dal punto di vista legislativo.

B R A N C A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Art. 2.

Il capoverso dell'articolo 2 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

« I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed ai primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. La dizione usata in quest'articolo è piuttosto strana, perchè si dice: « Il capoverso dell'articolo 2 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti... ». Sarebbe opportuno, a mio avviso, modificare il testo in questo senso: « Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente: »

L A N F R È . In proposito vorrei un chiarimento. Qui si dice: « I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria ». Quindi sono compresi tutti gli altri vice questori?

R U S S O , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Certamente, tranne il vice questore vicario.

L A N F R È . Qui non sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Non si può non essere d'accordo, perchè la posizione giuridica del vice questore vicario è del tutto speciale.

L A N F R È . Fino ad oggi i vice questori non sono mai stati ufficiali di polizia giudiziaria.

P R E S I D E N T E . Ma non possiamo comprendere il vice questore vicario.

L A N F R È . Forse non mi sono spiegato: io non sono d'accordo che diventino ufficiali di polizia giudiziaria i vice questori.

P R E S I D E N T E . Questo è un altro discorso.

R U S S O , *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'estensione serve per utilizzare come ufficiali di polizia giudiziaria anche i vice questori.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Vi sono dei commissariati importanti retti da vice questori i quali hanno alle loro dipendenze marescialli, sottufficiali che hanno la funzione di polizia giudiziaria. Ed allora questi vice questori non possono neanche controllare la polizia giudiziaria?

P R E S I D E N T E . Dobbiamo fare in modo che la polizia giudiziaria funzioni, altrimenti è inutile.

B U C C I N I . L'attribuzione della funzione di polizia giudiziaria qui prevista fa sorgere la necessità di porre rimedio a delle discrepanze che possono sorgere.

L'articolo 1 del decreto del capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14, consente di conferire le promozioni per merito straordinario ai funzionari di pubblica sicurezza, fino a commissario, i quali si siano esposti o abbiano corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori, o per tutelare l'ordine pubblico o per salvare la vita dei cittadini. Ora, una volta estesa l'attribuzione della funzione di polizia giudiziaria ai commissari capo, nasce la necessità di aggiungere un comma all'articolo 2, il quale preveda, per motivi di equità, l'estensione del particolare tipo di promozione testè citato anche ai commissari capo.

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Questo è un altro problema.

P R E S I D E N T E . È giusto dal punto di vista dell'opportunità legislativa quanto viene prospettato. La questione, però, come conseguenza dell'approvazione del disegno di legge in esame, potrà formare oggetto di una apposita proposta, non può essere inserita in questo provvedimento, che non tocca il problema della promozione.

B U C C I N I . Ritiro l'emendamento.

L A N F R È . Vorrei ancora un chiarimento. I vicequestori di cui qui si parla sostituiscono i commissari capi oppure rimane la figura del commissario capo?

R U S S O , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Rimane il commissario capo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Murmura, tendente a sostituire, nell'articolo 2, le parole da « Il capoverso » fino a « seguente » con le altre « Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è sostituito dal seguente:

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è sostituito dal seguente:

« I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di

vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

(È approvato).

Art. 3.

I posti della qualifica di dirigente superiore della pubblica sicurezza sono conferiti unicamente mediante concorso per titoli di servizio, da espletarsi con le modalità stabilite dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quale sono ammessi i primi dirigenti dello stesso ruolo che entro il 31 dicembre compiano 3 anni di effettivo servizio nella qualifica.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Propongo che l'articolo 3 sia stralciato dal disegno di legge, ritenendo che i problemi che esso affronta potranno essere più opportunamente risolti nel contesto dell'esame del disegno di legge n. 939.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 3, che costituirà il disegno di legge n. 1639-*bis*, prendendo il titolo: « Norme per il conferimento della qualifica di dirigente superiore della pubblica sicurezza ».

(È approvata).

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 97.833.000, si provvede mediante riduzione di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1472, di lire 20.000.000 del fondo di cui al capitolo 1475, di lire 57.833.000 del fondo di cui al capitolo 1478 e di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1485 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

M A F F I O L E T T I. A nome del Gruppo comunista dichiaro la nostra astensione dalla votazione del disegno di legge. Noi vogliamo sottolineare con ciò la nostra severa critica al Governo per il metodo con il quale si affrontano i problemi attinenti ai servizi di polizia. Nel momento in cui più viva si manifesta la esigenza di una ristrutturazione di tali servizi, si procede con una leggina tampone, là dove occorrerebbero provvedimenti radicalmente diversi.

Un elemento che desidero sottolineare è che con questo disegno di legge si riconosce in sostanza che nella polizia occorre utilizzare diversamente il personale. Ma questo è un aspetto assai marginale. Vi sono questioni di fondo da affrontare, quali, ad esempio, quella della unificazione dei ruoli e dei servizi addetti alla lotta contro la criminalità. Oggi gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono in numero pleorico e restano inutilizzati nelle caserme, mentre potrebbero meglio servire il Paese se facessero parte di un ruolo unico della polizia. Questo richiede una volontà politica di riforma, richiede l'affermazione di un principio di smilitarizzazione per un utilizzo dei servizi di polizia secondo le esigenze della lotta al crimine moderno. Il ruolo unico di ufficiali e funzionari (a parte le questioni sottolineate nella scorsa seduta, come ad esempio quella della polizia giudiziaria alle dirette dipendenze del magistrato) servirebbe ad evitare le dannose sovrapposizioni di competenze che tanto spesso vengono lamentate.

Questi sono i problemi. Di fronte ad essi il Governo propone un provvedimento come quello in esame, che noi non possiamo approvare. Pur rendendoci conto delle esigenze del servizio, delle ragioni di urgenza, con la nostra astensione noi vogliamo sottolineare il nostro completo disaccordo sulla linea che il Governo intende adottare.

Colgo questa occasione per sollecitare una discussione approfondita sui problemi dei servizi di polizia, discussione che il ministro Taviani si era impegnato a fare davanti a questa Commissione a seguito della presentazione da parte del nostro Gruppo, in sede di bilancio del Ministero dell'interno, di un ordine

del giorno che lo stesso onorevole Ministro accolse.

I fatti drammatici che accadono nel Paese confermano che occorre porre mano a provvedimenti seri per potenziare i servizi di polizia. Provvedimenti come quello in esame sono parziali e non possono certo cogliere nel vivo i problemi reali del Paese!

L A N F R È. Do voto favorevole al disegno di legge data la situazione di urgenza e di necessità in cui la nazione versa. Questo voto però non significa affatto fiducia verso il Governo che tale situazione ha determinato.

Noi ci troviamo sempre a discutere i provvedimenti di legge con l'acqua alla gola, per cui vi è la necessità di approvarli. Mi pare che un Governo degno di tale nome debba fare in modo che non si verificino certe situazioni di emergenza. Rimangono pertanto, nonostante il voto che do a nome del mio Gruppo, tutte le perplessità e le riserve che ho testè espresso.

B U C C I N I. L'altra volta il nostro Gruppo ha espresso parere favorevole al disegno di legge, pur con le riserve relative soprattutto all'articolo 3, intendendo il disegno di legge come un provvedimento urgente che ha solo obiettivi limitati. Dobbiamo però anche noi cogliere l'occasione di questa discussione per richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su alcuni problemi di fondo, che abbiamo voluto sintetizzare in un ordine del giorno da sottoporre al parere della Commissione. Esso è così formulato:

La 1^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge di iniziativa governativa contenente « Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti »,

invita il Governo a predisporre e presentare al più presto all'approvazione del Parlamento idonei provvedimenti atti a risolvere la problematica relativa alla costituzione di un sindacato dei funzionari di pubblica sicurezza, in atto vietata dal decreto Badoglio del 1944 e comunque idonei a far sì che an-

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

che nell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza si stabilisca, nell'interesse del Paese, un clima di effettiva democrazia nel Governo del personale, oggi amministrato in maniera non conforme alle norme di stato giuridico applicate, invece, a tutti gli impiegati civili dello Stato.

Con tali provvedimenti in particolare si dovrebbe provvedere: all'inclusione nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno di un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a dirigente superiore, allorché vengano esaminati atti concernenti il personale civile di pubblica sicurezza.

All'istituzione di un organo collegiale consultivo presieduto dal Capo della Polizia e formato anche da rappresentanti di tutte le qualifiche di funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile, che esprima il proprio favore in materia di organizzazione degli uffici di pubblica sicurezza, nonché su tutte le altre questioni, attinenti le attività istituzionali della pubblica sicurezza, sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.

BARRA. Vorrei fare anch'io una dichiarazione di voto a nome della Democrazia cristiana.

Che il provvedimento in esame, che noi votiamo *toto corde*, è un provvedimento che ha la sua temporanea efficacia nel quadro della lotta alla criminalità, credo sia fuori discussione. Nessuno di noi pensa che il grosso problema dei servizi di polizia possa essere esaurito con questo disegno di legge, anche perché direi che tale problema va considerato in una visione molto più ampia, essendo legato inevitabilmente ad un rafforzamento di determinati poteri degli organi di polizia.

Noi intendiamo pertanto sottolineare che diamo il nostro pieno consenso al disegno di legge con la certezza che nulla può essere di colpo risolto e superato. Si tratta in questo caso di un provvedimento contingente che, secondo noi, darà qualche risultato positivo.

Resta il problema dell'ordine del giorno presentato dal collega Buccini. Io in verità non ne ho chiaramente recepito la prima par-

te, dove si parla di un'organizzazione sindacale nell'ambito della polizia. Non voglio in proposito anticipare le dichiarazioni del Governo; desidero soltanto ricordare che, secondo l'orientamento generale seguito da altri Stati, come ad esempio il Belgio, l'organizzazione sindacale nell'ambito della polizia è consentita con una specifica limitazione, costituita dall'abolizione nel caso specifico del diritto di sciopero. Questo è un punto chiave!

RUSO, sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli componenti della Commissione per il contributo che hanno voluto dare alla approvazione del presente disegno di legge. Debbo peraltro precisare che lo stralcio dell'articolo 3 — pur ritenendo il Governo tale articolo molto valido e costituzionalmente rigoroso, nonché rispondente ad esigenze oggettive oltre che ad esigenze di garanzia e di obiettività in ordine alla valutazione dei vari soggetti — è venuto incontro alle riserve che sono emerse nel corso della discussione proprio per determinare un rapido consenso nei confronti di un atto, che sta diventando legge, il quale certamente non potrà non avere una positiva considerazione da parte della pubblica opinione, soprattutto in relazione ai discorsi che sono stati fatti questo pomeriggio nei due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda poi le considerazioni adottate dal senatore Maffioletti — alle quali ho prestato una particolare attenzione — dirò che indubbiamente il provvedimento in discussione non intende risolvere tutta l'ampia problematica connessa alla ristrutturazione dei servizi di polizia (occorre infatti una rivitalizzazione totale, nella quantità e nella qualità), ma mira comunque a soddisfare urgenti esigenze, nell'attesa di poterne avviare al più presto la razionale riforma. È stata avanzata una riserva di natura metodologica in ordine alle iniziative che il Governo adotta: al riguardo desidero far presente che, come in tutti i momenti della vita, esiste una terapia sistematica ed una terapia d'urgenza. Al fine di realizzare una terapia sistematica noi non dobbiamo disattendere però al dovere di apprestare tempestivamente la cu-

ra più urgente in relazione alle manifestazioni di congiuntura che si possono verificare.

Ora, accanto alla problematica di carattere generale esistono delle esigenze pratiche particolari da soddisfare: e le due questioni che il Parlamento ha ritenuto di prendere in considerazione sono, al momento, quella relativa al nuovo organico di 5.000 unità, che già questo ramo del Parlamento ha con positivo consenso demandato all'esame della Camera dei deputati, e quella oggi in discussione diretta a risolvere una particolare situazione in relazione a dei fenomeni che — e non soltanto quindi per una colpevole disattenzione del Governo — anche il Parlamento ha contribuito a determinare. La legge relativa alla dirigenza ha avuto infatti il consenso del Parlamento italiano, il quale possiede sì una sua dinamica democratica, ma avrebbe comunque avuto anche l'autorevolezza e la sovranità per non concederlo. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'altro aspetto, quello relativo all'esodo conseguente alla legge sui benefici combattentistici, che ha determinato una certa indisponibilità di posti: anche in questo caso mi pare infatti che il Parlamento sia stato piuttosto unitario nel riservare una positiva valutazione al relativo *iter* legislativo. Ci siamo trovati pertanto avanti ad una indisponibilità, indisponibilità che per un settore, quello dei cancellieri e dei magistrati, è stata sanata. Si disponeva quindi del cancelliere e del magistrato, ma non si disponeva di una struttura della polizia giudiziaria che potesse realizzare il lavoro di costoro. È stato quindi necessario provvedere adeguatamente onde consentire alla magistratura di realizzare la propria funzione.

E questo evidentemente non vuol dire sottrarsi al dovere di un particolare impegno per prevenire eventuali disfunzioni o per curare tempestivamente altre deficienze che possano appalesarsi: al momento attuale, però, queste sono le difficoltà davanti alle quali ci siamo trovati e che con atto legislativo oggi nella nostra sovranità contribuiamo a superare.

Per quanto si riferisce inoltre alle riserve espresse dal senatore Lanfrè, che ringrazio comunque per il positivo consenso che ha

voluto nel contempo manifestare, debbo dire che non si può negare che, se si vuole dare una risposta adeguata alla domanda politica che si innalza all'attenzione del Parlamento, al di là di un voto di fiducia o di sfiducia, il disegno di legge in esame, pur nella sua limitatezza, questa risposta indubbiamente contribuisce a darla.

Per quanto concerne infine il problema più grosso e più importante avanzato dal senatore Maffioletti, quello cioè della qualificazione della polizia giudiziaria alle dipendenze dell'autorità giudiziaria, torno a ripetere che l'atto legislativo sottoposto al nostro esame ha una sua dimensione, di gran lunga inferiore alla dimensione che può avere tale problema. In altri termini, non è questo l'ambito valutativo rispondente alla dimensione del problema che l'onorevole commissario ha voluto affacciare; ritengo invece che il nuovo rapporto fra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria si potrà determinare nell'ambito della legge delega che il Parlamento ha dato al Governo per una rivalutazione del codice di procedura penale. In tale sede, se il legislatore delegato riterrà di interpretare, così come doverosamente deve interpretare, le indicazioni emerse da questo o da altro dibattito svoltosi nel Parlamento, le giuste preoccupazioni manifestate oggi dal senatore Maffioletti troveranno, a mio avviso, una puntuale e più adeguata considerazione.

Ritengo con ciò di avere risposto, anche se parzialmente, alle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori. In particolare, per quanto riguarda l'affermazione del senatore Maffioletti, che ci troviamo di fronte cioè ad una metodologia sbagliata, che non porta ad uno sbocco positivo in relazione ad una necessaria rivitalizzazione totale della polizia giudiziaria del nostro Paese e che non risponde pertanto adeguatamente alla domanda politica che viene avanzata, desidero ribadire che, a mio avviso, oggi si è data unitariamente una risposta adeguata all'urgenza. Quando tale urgenza sarà superata, il problema in questione troverà — ne sono convinto — la più completa rispondenza da parte del Parlamento e la più giusta interpretazione da parte del Governo.

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno preso parte al dibattito e, in modo particolare, l'onorevole Presidente che, come sempre, con la sua autorevolezza ha contribuito a dare un positivo concorso al disegno di legge in esame, che spero possa trovare al più presto anche nell'altro ramo del Parlamento la stessa considerazione.

P R E S I D E N T E . Desidero prendere la parola per ringraziare tutti gli onorevoli colleghi del contributo che questa sera hanno dato all'approvazione di due provvedimenti diversi nel contenuto ma entrambi urgenti.

Mi compiaccio molto del fatto che sia stata sottolineata, pressochè concordemente, la necessità di un approfondimento nel settore della pubblica sicurezza: cosa questa peraltro che — come giustamente ha osservato il senatore Barra — non esclude che possa essere adottato un provvedimento temporaneo e contingente, depurandolo, per così dire, da una normativa che potesse trascinarci a mettere in dubbio alcuni principi che noi stessi, quasi unanimemente, avevamo affermato.

Vorrei pregare pertanto il senatore Buccini di non insistere nella presentazione del suo ordine del giorno. Indubbiamente, tale ordine del giorno tocca un problema che merita la massima attenzione e il massimo approfondimento: non vorrei però che per fare meglio facessimo peggio. In altri termini non mi pare che sia opportuno, in occasione dell'esame di un provvedimento di portata limitata, procedere all'approvazione di un ordine del giorno — e dico questo con lealtà ed umiltà al collega Buccini perchè conosco il suo equilibrio, il suo acume e la sua sensibilità giuridica — in cui si riconoscesse che ancora può avere valore un decreto del governo Badoglio del 1944 e che non esiste invece una normativa costituzionale ben precisa che potrebbe eventualmente — non voglio entrare nel merito — averlo travolto. In questa sede, senatore Buccini, noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento di riforma organica, dal quale ci siamo anche preoccupati tutti concordemente — e questo ci onora — di sopprimere quella normativa che poteva riferirsi a problemi più generali. Vogliamo

ora ricadere nello stesso errore che abbiamo voluto eliminare invitando il Governo ad emanare dei provvedimenti per l'organizzazione sindacale della polizia? La nostra Costituzione, però, questo non lo vuole! La nostra Costituzione dice che l'organizzazione sindacale, qualunque essa sia, è libera, all'infuori cioè delle iniziative e dei provvedimenti del Governo! Vogliamo ora rivedere e riverniciare la normativa del governo Badoglio, facendo, per così dire, risuscitare i morti? Mi pare che si tratti di una situazione veramente assurda.

La questione tuttavia merita indubbiamente — ripeto — il massimo approfondimento, qualunque sia l'opinione che si ha al riguardo, ma essa verrà opportunamente affrontata nel momento in cui — come tutti concordemente abbiamo riconosciuto — si andrà in profondità nell'esame dei problemi di carattere generale. Purtroppo, senatore Buccini, chi avrebbe dovuto avere sensibilità in questa materia — questo dobbiamo dirlo — non l'ha avuta: io mi auguro però che si troverà la strada, nell'esaminare i problemi generali della polizia, per poterci occupare anche di questo problema collaterale, risvegliando degli interessi e provocando delle iniziative anche all'infuori di questa sede.

Torno pertanto ad invitare il senatore Buccini a non insistere sull'ordine del giorno presentato.

M A F F I O L E T T I . Nel dichiarare di condividere il contenuto dell'ordine del giorno del senatore Buccini, desidero proporre — se l'onorevole collega non ha niente in contrario — che esso venga discusso in occasione del dibattito in Commissione sui problemi generali della polizia, che io spero possa aver luogo al più presto con l'intervento dello stesso Ministro dell'interno, che vi si era impegnato nell'accogliere un ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo in sede di discussione del bilancio.

R U S S O , sottosegretario di Stato per l'interno. In verità, anche secondo il mio parere, l'ordine del giorno presentato dal senatore Buccini è improprio rispetto al tema trattato

1^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (28 maggio 1974)

questa sera in quanto ha una dimensione ed una angolatura molto più vaste.

Desidero peraltro far presente che — come è stato già dichiarato dal senatore Maffioletti — il Ministro dell'interno, in occasione del dibattito sul bilancio, a seguito di un ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista si riservò di partecipare ad un successivo dibattito in Commissione sui problemi della rivitalizzazione e dell'adeguamento della pubblica sicurezza.

Ora, siccome il suo è più omogeneo a quella impostazione e quindi all'impegno del Ministro di discutere insieme la situazione, se ella fosse tanto cortese da ritirare l'ordine del giorno per ripresentarlo in quella sede potremmo forse allora aprire un discorso più organico; altrimenti non potrei accettarlo, e mi dispiacerebbe sinceramente perchè, proprio in relazione alle sue opportune considerazioni, mi sono premurato di prospettare la necessità — ai fini di un rapido esame e di una sollecita approvazione del provvedimento di soprassedere per quanto concerne i temi richiamati dall'articolo 3. Cioè poichè in relazione alle sue proposte si è avuta l'obiettivo valutazione e la responsabile presa di posizione da parte del Governo, ritengo dovrebbe avere luogo, da parte sua, una manifestazione di cortese reciprocità, anche in riferimento a quanto il Ministro dichiarò in occasione della discussione del bilancio.

B U C C I N I . Accogliamo senz'altro l'invito rivoltoci dall'onorevole rappresentante del Governo, aderendo anche alla proposta avanzata dal senatore Maffioletti. Desidereremmo solo che l'ordine del giorno rimanesse agli atti della Commissione, senza essere naturalmente oggetto di discussione in questa sede, per essere poi votato, unitamente all'altro, nel quadro più vasto preannunciato.

P R E S I D E N T E . È allora inteso che l'ordine del giorno rimane agli atti della Commissione.

M A F F I O L E T T I . Come ho già detto, il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

B R A N C A . A nome della Sinistra indipendente dichiaro la mia astensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO